

EDIZIONE 2003  
716.203 i

3<sup>a</sup> revisione LADI

Informazione complementare  
all'Info-Service "Disoccupazione"  
Un opuscolo per i disoccupati

# Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all' estero

**INFO-SERVICE**  
Assicurazione contro la  
disoccupazione (AD)



ALK I Cch ICAD



UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO

## INDICAZIONI

Il presente Info-Service costituisce un'integrazione all'Info-Service "Disoccupazione" (N. 716.200). Esso vuole offrire alle Svizzere e agli Svizzeri che hanno lavorato o hanno compiuto un periodo di formazione all'estero una panoramica sul loro diritto all'indennità di disoccupazione e alle relative procedure. Questo opuscolo tiene conto della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI RS 837.0) entrata in vigore il 1° luglio 2003 e della rispettiva ordinanza (OADI RS 837.02).

Esso fornisce informazioni generali. Per la valutazione di casi particolari fanno sempre stato i testi legali.

Le cifre indicate (ad es. in franchi) possono subire delle modifiche. Per informazioni sulle cifre in vigore si rivolga al Suo organo esecutivo.

### **In qualità di Svizzero all'estero, sono assicurato contro la disoccupazione ?**

1

- Durante il soggiorno all'estero non è assicurato presso l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Un'adesione facoltativa alla stessa non è possibile. È nondimeno possibile che Lei sia assicurato presso l'assicurazione del Paese in cui soggiorna. S'informi quindi presso gli enti locali competenti.
- Se ha lavorato all'estero per conto di una ditta svizzera e il suo datore di lavoro ha versato in Svizzera i contributi AVS/AI/IPG/AD sul suo salario, Lei è equiparato a un disoccupato indigeno allorché ritorna in Svizzera o vi entra per la prima volta (cfr. l'opuscolo Info-Service "Disoccupazione" n. 716.200).
- Se ha lavorato in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, Lei è assicurato contro la disoccupazione allorché ritorna in Svizzera o vi entra per la prima volta, a condizione che vi si stabilisca durevolmente e che adempia le altre condizioni richieste (cfr. domanda 2).
- Se Lei svolge un'attività indipendente, non ha diritto in Svizzera alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Un'adesione facoltativa non è possibile.

## **In che modo sono assicurato, in qualità di lavoratore, contro la disoccupazione quando rientro o entro per la prima volta in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS?**

2

- Lei è assicurato contro la disoccupazione se ha svolto un'attività salariata in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS se:
  - rientra in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre 1 anno;
  - ha svolto un'attività salariata per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi 2 anni;
  - fa valere il suo diritto all'indennità entro un anno dal Suo rientro o dalla Sua entrata in Svizzera; e
  - presenta un certificato di lavoro del Suo datore di lavoro in cui è indicata la durata del suo impiego.

## **Quali passi devo intraprendere quando rientro o entro per la prima volta in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS?**

3

- Se Lei rientra o entra per la prima volta in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS deve annunciarsi personalmente senza indugio, se è disoccupato e in cerca di un'attività remunerata, presso il Suo Comune di domicilio o l'URC competente e iscriversi come disoccupato.
- Deve far valere il diritto all'indennità di disoccupazione necessariamente entro il termine di un anno dal ritorno o dall'entrata in Svizzera. In caso contrario perde il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- Per il resto è tenuto a soddisfare le medesime condizioni dei disoccupati indigeni (cfr. l'opuscolo Info-Service "Disoccupazione" n. 716.200).

## **Quante indennità giornaliere percepisco?**

4

- Al Suo rientro o ingresso per la prima volta in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS e se tutti i presupposti relativi alla domanda sono soddisfatti, Lei ha diritto a 260 indennità giornaliere. L'indennità giornaliera ammonta all'80% del Suo guadagno assicurato, il quale viene fissato secondo una quota globale. Le quote globali del guadagno assicurato ammontano, in base alla formazione acquisita e all'età della persona assicurata, a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. Vengono ridotte di metà se la persona assicurata è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione scolastica, di riqualificazione o di perfezionamento professionale o ancora alla fine di un tirocinio, se ha meno di 25 anni e se non ha figli a carico.

- Se durante il Suo soggiorno all'estero ha lavorato per un'impresa svizzera e ha versato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, Lei ha diritto al 70 o 80% del Suo guadagno assicurato (che corrisponde di norma al Suo ultimo salario mensile). Lei ha diritto a 400 o 520 indennità giornaliere.

## **In qualità di lavoratore, come sono assicurato contro la disoccupazione quando rientro o entro per la prima volta in Svizzera da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS?**

5

- Se Lei ha lavorato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS prima della Sua disoccupazione, deve far valere il Suo diritto all'assicurazione nell'ultimo Stato in cui ha lavorato.
- Questo principio può non essere applicato se Lei ha acquisito un periodo di contribuzione sufficiente prima del Suo soggiorno all'estero, vale a dire se Lei ha lavorato in Svizzera per almeno dodici mesi (cfr. domanda 2) nei due anni che hanno preceduto la Sua iscrizione alla disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione).
- Se Lei ritorna dalla Germania, veda la domanda 6.

## **In qualità di lavoratore, come sono assicurato contro la disoccupazione quando ritorno o entro per la prima volta in Svizzera dalla Germania?**

6

- Con la Germania è stato concluso un accordo speciale. Se Lei ritorna da questo Paese, i periodi di contribuzione che ha compiuto in Germania sono interamente computati in Svizzera.
- Le indennità di disoccupazione che Lei ha eventualmente percepito in Germania sono prese in considerazione per determinare la durata dell'indennità in Svizzera e possono, se del caso, ridurre il Suo diritto alle prestazioni.
- Il Suo guadagno assicurato è calcolato in base al salario che Lei ha percepito in Germania.

## Come sono assicurato al mio ritorno in Svizzera dopo aver soggiornato all'estero per seguire una formazione?

7

- Se ha soggiornato all'estero per seguire una formazione, Lei è assicurato, a condizione che:
  - sia stato una volta domiciliato in Svizzera per dieci anni;
  - la Sua formazione sia durata più di 12 mesi;
  - faccia valere il suo diritto all'indennità entro il termine di 1 anno dal Suo rientro;e
  - presenti un certificato della scuola che ha frequentato.
- L'ammontare dell'indennità di disoccupazione è fissato in base agli importi forfetari menzionati alla domanda 4.

## Cosa s'intende per giorni di attesa?

8

- Lei può, in linea di massima, percepire indennità giornaliera soltanto dopo un termine di attesa generale di 5 giorni. In taluni casi Lei deve ancora osservare un termine di attesa speciale di 1, 5 o 120 giorni (si veda Info-Service „Disoccupazione“, domanda 13, n. 716.200).
- Contano come giorni di attesa soltanto i giorni per i quali Lei adempie tutti i presupposti del diritto all'indennità, in particolare quello di essersi annunciato per il collocamento.

## Dove sono assicurato come frontaliero?

9

Quale frontaliero è assicurato:

- nel Paese di domicilio:
  - in caso di disoccupazione totale;
- nel Paese dove lavora:
  - in caso di lavoro ridotto;
  - in caso di perdita di lavoro dovuta ad intemperie;
  - in caso di insolvenza del suo datore di lavoro.

## **Info-Service**

pubblicato dal

**Staatssekretariat für Wirtschaft  
Secrétariat d'Etat à l'économie  
Segretariato di Stato dell'economia  
State Secretariat for Economic Affairs**



**seco**

**Direzione del lavoro, Mercato del lavoro/Assicurazione  
contro la disoccupazione.** 716.203 i 7.2003 40'000